

ZIL.Coupon **Contratto di assicurazione sulla vita** **Mista**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della gestione interna separata Zurich Fund
- Glossario
- Modulo di Proposta

***deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione***

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda sintetica e la Nota Informativa**



ZURICH

scheda sintetica

contratto di assicurazione sulla vita

**ATTENZIONE: LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA
INFORMATIVA PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO.**

*La presente Scheda sintetica non
sostituisce la Nota informativa.
Essa mira a dare al Contraente
un'informazione di sintesi sulle
caratteristiche, sulle garanzie, sui
costi e sugli eventuali rischi
presenti nel contratto.*

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione
Zurich Investments Life S.p.A. -
Società a socio unico - soggetta
all'attività di direzione e
coordinamento di Zurich
Insurance Company S.A.
Rappresentanza Generale per
l'Italia, appartenente al gruppo
Zurich Italia.

**1.b) Denominazione del
contratto**
Il presente contratto è
denominato ZIL Coupon.

1.c) Tipologia del contratto
*Le prestazioni assicurate dal
presente contratto sono
contrattualmente garantite
dall'Impresa e dipendono dal
rendimento di una gestione
interna separata di attivi.*

1.d) Durata
La durata del presente contratto è
pari a 10 anni.
Il contratto prevede la facoltà di
esercizio del diritto di riscatto.
*E' possibile esercitare il diritto di
riscatto trascorso un anno dalla
data di decorrenza del contratto.*

1.e) Pagamento dei premi
Il contratto prevede il pagamento
del premio in un'unica soluzione.
Il premio unico non potrà
risultare inferiore a 5.000,00 euro.

2. Caratteristiche del contratto

ZIL Coupon è un'assicurazione in
forma Mista che, con il
versamento di un premio unico
garantisce alla scadenza del
contratto la restituzione del
premio versato al netto dei costi.
Ogni anno prevede la
liquidazione di una prestazione
aggiuntiva ricorrente legata
all'andamento della gestione
separata Zurich Fund.

Per la comprensione del
meccanismo di partecipazione agli
utili, dello sviluppo delle
prestazioni e del valore di riscatto
si rimanda alla sezione F della
Nota informativa "Progetto
esemplificativo delle prestazioni".
La Società è tenuta a consegnare
il Prospetto esemplificativo
elaborato in forma personalizzata
al più tardi al momento in cui il
Contraente è informato che il
contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

*Il contratto prevede le seguenti
tipologie di prestazioni:*

a) Prestazioni in caso di vita:
In caso di vita dell'Assicurato
alla scadenza del contratto e
previsto il pagamento del

capitale assicurato, maggiorato
dell'importo dell'eventuale
prestazione aggiuntiva
ricorrente pagabile all'ultimo
anno. Ad ogni ricorrenza
annuale del contratto, in caso
di vita dell'Assicurato,
un'eventuale prestazione
aggiuntiva ricorrente di
importo variabile.

b) Prestazioni in caso di decesso:

In caso di decesso
dell'Assicurato verificatosi nel
corso della durata contrattuale
è previsto il pagamento, ai
Beneficiari designati in polizza
dal Contraente, del capitale
assicurato incrementato del
rateo di prestazione aggiuntiva
maturato:

- nel caso in cui il decesso
avvenga prima della
liquidazione della prima
prestazione aggiuntiva nel
periodo intercorrente tra la
data di decorrenza e la data
del decesso;
- nel caso in cui il decesso
avvenga successivamente, nel
periodo intercorrente tra la
data di ricorrenza
anniversaria, che precede la
data del decesso, e la data del
decesso stesso.

Il rendimento da applicare al
capitale assicurato per il
calcolo del rateo di prestazione
aggiuntiva è l'ultimo
rendimento attribuito
disponibile.

Il contratto prevede un tasso di
interesse annuo minimo garantito
del 2%.

Tale garanzia di rendimento
minimo prevede che la media
aritmetica della somma delle

prestazioni aggiuntive ricorrenti pagate non potrà mai risultare inferiore al 2% del capitale assicurato.

In caso di anticipata risoluzione del contratto per riscatto il Contraente otterrà un importo inferiore al premio unico versato. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di calcolo delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 6 e 7 delle Condizioni contrattuali.

4. Costi

L'Impresa al fine di svolgere l'attività di collocamento e di incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo i criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 5° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 5° anno riducono il potenziale tasso

di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione interna separata "Zurich Fund"

Premio unico: € 5.000,00
Età: qualunque
Durata: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	2,66%
10°	1,94%

Premio unico: € 15.000,00
Età: qualunque
Durata: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	2,27%
10°	1,75%

Premio unico: € 30.000,00
Età: qualunque
Durata: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	2,25%
10°	1,74%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Qualora venga applicato uno sconto il costo percentuale medio annuo risulterà inferiore a quanto sopra indicato. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione D) Informazioni su sconti, costi, regime fiscale.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata Zurich Fund negli ultimi anni ed

il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di

rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione interna separata Zurich Fund (*)	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2004	5,32%	4,22%	3,59%	2,00%
2005	4,96%	3,86%	3,16%	1,70%
2006	4,90%	3,80%	3,86%	2,00%

* Non esistono rendimenti storici di Zurich Fund antecedenti l'anno 2004.


Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

*Il Rappresentante legale
Dott. Francesco La Gioia*



PAGINA NON UTILIZZABILE



ZURICH

nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia appartenente al gruppo Zurich Italia, con Sede legale a Milano - Italia - Piazza Carlo Erba n.6, Cap 20129. Recapito telefonico +39 025966.1 - Sito Internet: www.zurich.it - E-mail: customerlife@zurich.it Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27).

La Società di Revisione dell'Impresa è PricewaterhouseCoopers - con Sede legale e amministrativa a Milano - Italia - Via Monte Rosa, 91 - Iscritta al n.43 Albo Consob - Recapito telefonico +39 02 667201.

2. Conflitto di interessi

Non esistono situazioni di conflitto di interessi per la

gestione interna separata Zurich Fund.

La Società comunque vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il presente contratto prevede una durata fissa pari a 10 anni. Il contratto ZIL Coupon è una polizza vita in tariffa Mista a premio unico che garantisce a scadenza il pagamento del capitale assicurato, maggiorato dell'importo dell'eventuale prestazione aggiuntiva ricorrente pagabile all'ultimo anno ed in corso di contratto la liquidazione di eventuali prestazioni aggiuntive ricorrenti di importo variabile.

PRESTAZIONI IN CASO DI VITA

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Società si impegna a pagare al Contraente il capitale assicurato, maggiorato dell'importo dell'eventuale prestazione aggiuntiva ricorrente pagabile all'ultimo anno. Il capitale assicurato è pari al premio unico versato al netto delle spese di emissione, dei caricamenti ed eventualmente ridotto come indicato nello specifico articolo delle Condizioni contrattuali nel

caso siano intervenuti riscatti parziali.

Alle ricorrenze annuali del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la Società si impegna a pagare al Contraente quale Beneficiario delle prestazioni in caso di vita, un'eventuale prestazione aggiuntiva ricorrente di ammontare variabile legata al rendimento della gestione interna separata Zurich Fund e calcolata come illustrato al successivo punto 5 "Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili".

Tale importo verrà liquidato il giorno di ricorrenza anniversaria della polizza a partire dalla prima ricorrenza annuale e sino alla ricorrenza annuale che precede la data di scadenza.

PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE

In caso di decesso dell'Assicurato verificatosi nel corso della durata contrattuale, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato eventualmente maggiorato del rateo di prestazione aggiuntiva maturato:

- nel caso in cui il decesso avvenga in data antecedente la liquidazione della prima prestazione aggiuntiva, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data del decesso;
- nel caso in cui il decesso avvenga successivamente, nel periodo intercorrente tra la data di ultima ricorrenza anniversaria, che precede la data del decesso, e la data del decesso stesso.

Il rendimento da applicare al capitale assicurato per il calcolo del rateo di prestazione aggiuntiva è l'ultimo rendimento attribuito disponibile.

Il contratto prevede un tasso di interesse annuo minimo garantito del 2%.

Tale garanzia di rendimento minimo prevede che la media aritmetica della somma delle prestazioni aggiuntive ricorrenti pagate non potrà mai risultare inferiore al 2% del capitale assicurato.

4. Premio

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza.

Il premio è unico e va corrisposto per intero ed in via anticipata alla data di conclusione del contratto.

Il presente contratto prevede, trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, la facoltà di esercizio del diritto di riscatto.

Il premio può essere pagato:

- nel caso di polizza intermediata da un Agente della Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla Società o all'Agente oppure bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Agente. Sino al 30 giugno 2007 è consentito il pagamento in contanti per importi inferiori a 10.000,00 euro. Dopo tale data non è ammesso il pagamento del premio in contanti;
- nel caso di polizza sottoscritta

attraverso un Broker scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla Società o al Broker oppure bonifico bancario su c/c intestato alla Società o al Broker. Sino al 30 giugno 2007 è consentito il pagamento in contanti per importi inferiori a 10.000,00 euro. Dopo tale data non è ammesso il pagamento del premio in contanti;

- nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario attraverso il seguente mezzo di pagamento: addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca.

Qualora il Contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario dove ha sottoscritto la polizza, potrà comunicarlo per iscritto alla Direzione della Società che provvederà ad indicare l'Agenzia di Direzione più vicina alla residenza del Contraente; la Direzione, ricevuta conferma positiva da parte del Contraente in merito all'Agenzia indicata, trasferirà d'ufficio il contratto presso l'Agenzia indicata.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il premio unico versato nel presente contratto confluisce in una gestione interna separata

dalle altre attività della Società, denominata "Zurich Fund".

Maggiori informazioni relative alla gestione interna separata sono riportate alla sezione C.

5.1 Rendimenti attribuiti al contratto

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento realizzato da Zurich Fund.

Il rendimento attribuito, da utilizzare come base per il calcolo dell'importo della prestazione aggiuntiva annua, si ottiene sottraendo al rendimento realizzato le spese di gestione annuali indicate al successivo punto 8.2 con il minimo del 2% garantito.

Il rendimento attribuito è applicato ai contratti con ricorrenza anniversaria nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre successivo. Ciascuna eventuale prestazione aggiuntiva, calcolata come indicato al successivo punto 5.2, viene riconosciuta il giorno di ricorrenza anniversaria della polizza a partire dalla prima ricorrenza annuale e sino alla ricorrenza annuale che precede la data di scadenza.

Poiché il rendimento realizzato dalla gestione separata viene dichiarato ogni 31 dicembre, mentre la prestazione aggiuntiva ricorrente è riconosciuta ad ogni ricorrenza anniversaria, la Società, al fine di determinare l'effettivo rendimento da riconoscere ad ogni Contraente, che tenga conto di questa differenza temporale, determina, a partire dalla seconda ricorrenza

anniversaria, un rendimento effettivo della ricorrenza anniversaria precedente e un Rendimento di Competenza. Il rendimento effettivo rappresenta quanto effettivamente competeva a ciascuna polizza alla ricorrenza anniversaria precedente ed è pari alla somma tra, il rendimento attribuito l'anno precedente per la frazione d'anno che va dalla ricorrenza anniversaria al 31 dicembre, e il rendimento attribuito dell'anno per la frazione d'anno che va dal 1° gennaio alla ricorrenza anniversaria.

Il Rendimento di Competenza è pari al rendimento attribuito dell'anno maggiorato della differenza tra il rendimento effettivo e il rendimento attribuito l'anno precedente. Se a seguito di questo calcolo il Rendimento di Competenza risulta minore di zero esso viene posto uguale a zero.

Il valore del Rendimento di Competenza tiene conto, quindi, della differenza, positiva o negativa, tra il rendimento attribuito alla ricorrenza anniversaria precedente e quanto invece andava effettivamente riconosciuto ad ogni polizza per effetto del differente periodo di competenza tra il rendimento della gestione separata e la ricorrenza anniversaria di ciascuna polizza.

5.2 Calcolo della prestazione aggiuntiva ricorrente

Alla data della prima ricorrenza anniversaria, indipendentemente

dalla data di decorrenza della polizza, è riconosciuto l'intero rendimento attribuito, dichiarato il 31 dicembre successivo alla data di decorrenza stessa. La prima prestazione aggiuntiva ricorrente è pari al prodotto tra il capitale assicurato e il rendimento attribuito.

A partire dalla seconda ricorrenza anniversaria e allo scopo di compensare l'eventuale differenza tra il rendimento attribuito l'anno precedente e quanto andava effettivamente attribuito, l'eventuale prestazione aggiuntiva ricorrente sarà pari al prodotto tra il capitale assicurato e il Rendimento di Competenza.

Il contratto prevede una garanzia di rendimento minimo in base alla quale la media aritmetica della somma delle prestazioni aggiuntive ricorrenti pagate non potrà mai risultare inferiore al 2% del capitale assicurato, ciò non esclude che nel corso della durata contrattuale la prestazione aggiuntiva ricorrente possa risultare inferiore al 2% del capitale assicurato o addirittura pari a zero.

Ai fini di una maggiore comprensione delle modalità di riconoscimento del rendimento finanziario nonché delle modalità di calcolo delle prestazioni assicurate, si rimanda al successivo punto 5.3 e alla sezione F contenente il Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi alla conclusione del

contratto, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

5.3 Esempio numerico

Per una maggiore comprensione del meccanismo di attribuzione del rendimento e puramente a titolo esemplificativo si pensi ad una polizza con decorrenza il 20 di marzo.

Alla data della prima ricorrenza anniversaria (20 marzo dell'anno successivo) la Società corrisponderà una prestazione aggiuntiva pari all'ultimo rendimento attribuito dell'anno (4,50%).

A partire dalla seconda data di ricorrenza anniversaria si procede con il calcolo del rendimento effettivo.

Il rendimento effettivo (4,28%) è pari alla somma tra il rendimento attribuito l'anno precedente (4,50%) calcolato pro rata dalla ricorrenza anniversaria al 31 dicembre, e il rendimento attribuito dell'anno (3,50%) calcolato pro rata dal 1° gennaio alla ricorrenza anniversaria. Il procedimento pro rata viene applicato nella convenzione dell'anno commerciale, dividendo per 360 il numero di giorni.

Il Rendimento di Competenza alla seconda ricorrenza anniversaria (3,28%) da applicare al capitale assicurato è pari alla somma tra il rendimento attribuito dell'anno (3,50%) e la differenza (-0,22%) tra il rendimento effettivo (4,28%) e il rendimento attribuito l'anno precedente (4,50%).

Esempio numerico con valori di rendimento ipotetici:

Data di decorrenza: 20 marzo 2006

Anno	Rendimento attribuito al 31/12 di ogni anno	Rendimento effettivo dell'anno precedente	Conguaglio	Rendimento di Competenza il 20 marzo
1	4,50%			4,50%
2	3,50%	4,28%	-0,22%	3,28%
3	3,00%	3,39%	-0,11%	2,89%
4	2,00%	2,78%	-0,22%	1,78%
5	2,00%	2,00%	0,00%	2,00%
6	3,00%	2,22%	0,22%	3,22%
7	4,00%	3,22%	0,22%	4,22%
8	4,50%	4,11%	0,11%	4,61%
9	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%
10	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%

6. Opzioni di contratto

Il contratto non prevede l'esercizio di alcuna opzione.

C. Informazioni sulla gestione interna separata

7. Gestione interna separata

La Società ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, denominata Zurich Fund, la cui valuta di denominazione è l'Euro.

La finalità della gestione è improntata secondo criteri prudenziali che mirano a ridurre la volatilità dei rendimenti anno per anno. Il tasso di rendimento minimo garantito dal prodotto rappresenta l'obiettivo minimo di rendimento che la gestione deve raggiungere.

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento va

dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

La gestione interna separata Zurich Fund investe in obbligazioni ed in altri titoli a reddito fisso (titoli di stato emessi in euro, altre obbligazioni quotate o non quotate in euro), in titoli di capitale (azioni quotate), in altri attivi patrimoniali (ad esempio, quote di OICR, strumenti derivati, liquidità). Le obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso costituiscono la componente prevalente dell'investimento, i titoli di capitale e gli altri attivi patrimoniali rappresentano una quota residuale. All'interno del comparto delle obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso è prevalente l'investimento in titoli di stato rispetto alle altre obbligazioni, in ogni caso si preferiscono i titoli quotati e denominati in euro. All'interno del comparto titoli di capitale si prediligono le azioni quotate in euro.

L'eventuale investimento in strumenti derivati è previsto solo con finalità di copertura.

La politica di investimento è impostata in modo da minimizzare i rischi dei portafogli, sulla base delle indicazioni fornite dalle analisi di Asset-Liability Management.

Le scelte di asset allocation tattica tengono conto del quadro macroeconomico e dei mercati finanziari. I singoli titoli azionari ed obbligazionari vengono selezionati sulla base delle valutazioni relative, con particolare riguardo, rispettivamente, all'analisi fondamentale ed al rischio di credito. Il continuo monitoraggio dei rischi e dei rendimenti dei portafogli permette di verificare costantemente la coerenza fra i risultati e gli obiettivi prefissati. La Società di Revisione che certifica la gestione interna separata Zurich Fund è

PricewaterhouseCoopers.
Per ulteriori dettagli relativi alla gestione interna separata Zurich Fund si rinvia al Regolamento della stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

D. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale

8. Costi

Qualora venga applicato uno sconto il relativo costo risulterà inferiore a quanto sotto indicato. Maggiori informazioni sono indicate al successivo punto 9.

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

<i>Spese di emissione</i> - applicate sul premio unico versato	20,00 euro
<i>Caricamento proporzionale applicato sul premio al netto delle spese di emissione</i> Importo premio unico versato fino a 14.999,99 euro	4,60%
Importo premio unico versato da 15.000,00 euro	3,00%

8.1.2 Costi per riscatto

<i>Costi per riscatto</i> Dal 2° al 10° anno - applicati al capitale come indicato all'art. 8 ("Riscatto totale") delle Condizioni contrattuali Il riscatto parziale prevede le stesse condizioni del riscatto totale ed è possibile nei limiti dell'80% del premio unico versato	2,00%
--	-------

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

<i>Spese di gestioni annuali</i> - aliquota da sottrarre al rendimento realizzato	1,1%
--	------

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Per raggruppamenti omogenei di Clientela la Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

10. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

Le prestazioni del contratto hanno il seguente trattamento fiscale:

- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale non sono soggette ad alcuna tassazione ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 601/73 e s.m.i. e sono esigibili nei termini previsti dalle Condizioni contrattuali;
- in caso di vita a scadenza e di esercizio del diritto di riscatto, sono soggette ad imposta sostitutiva, a titolo di ritenuta secca, pari alla data di redazione della presente nota informativa al 12,50% da calcolarsi sulla sola differenza fra il capitale liquidato e l'ammontare del premio pagato; tale differenza si assume applicando al suo

importo, secondo il cosiddetto metodo dell'equalizzazione, gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa;

- nel corso della durata contrattuale per la liquidazione della prestazione aggiuntiva ricorrente sono soggette ad imposta sostitutiva, a titolo di ritenuta secca, pari alla data di redazione della presente nota informativa al 12,50% eventualmente rettificato secondo quanto descritto al punto precedente.

E. Altre informazioni sul contratto

11. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il

premio unico, dalle ore 24 del giorno del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione.

Il presente contratto prevede due date di decorrenza mensili fisse:

- per le polizze emesse dal giorno 6 al giorno 20 di ogni mese la decorrenza è il giorno 20;
- per le polizze emesse dal giorno 21 al giorno 5 del mese successivo la decorrenza è il giorno 5.

12. Risoluzione del contratto

Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto totale.

13. Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, su richiesta scritta del Contraente, la polizza può essere riscattata totalmente o parzialmente.

Il valore di riscatto totale si ottiene moltiplicando per l'aliquota pari al 98% il capitale assicurato ulteriormente capitalizzato ad un tasso di interesse annuo pari al 2% per la frazione d'anno che intercorre tra la ricorrenza anniversaria, che precede la data di richiesta del riscatto, e la data di richiesta del riscatto stesso.

Il riscatto totale pone fine al contratto.

Il riscatto parziale, calcolato con le stesse modalità del riscatto totale, può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale ma non più di una volta nel corso di uno stesso anno assicurativo, ossia nel corso

dei dodici mesi che intercorrono tra due consecutive ricorrenze anniversarie.

L'importo complessivamente richiesto non deve superare l'80% del premio unico versato.

Il capitale assicurato diminuisce di una percentuale pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale ed il valore di riscatto totale.

E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Investments Life S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Liquidazioni - Piazza Carlo Erba, nr. 6 20129 Milano - Telefono nr. 070/2097742 - Fax nr. 02/59662608 - E-mail customerlife@zurich.it - che si impegna a fornirlo entro 10 giorni dalla richiesta.

Il valore di riscatto risulta di importo inferiore al premio versato.

L'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione F, i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

14. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Operations Vita - Piazza Carlo Erba, nr. 6 20129 Milano - Telefono nr. 070/2097742.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

15. Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs 209/05, il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a Zurich Investments Life S.p.A. - Operations Vita - Piazza Carlo Erba, nr. 6 20129 Milano - Telefono nr. 070/2097742.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto al netto delle spese di emissione come indicato al precedente punto 8.1.1.

16. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista dall'art. 13 "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali.

La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta. *Ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.*

17. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" - P.zza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, fax numero: 02/5966.2519, e-mail: clienti@zurich.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esperto della documentazione

relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni contrattuali si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale aggiornato della gestione interna separata Zurich Fund e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa.

Le informazioni sono disponibili sul sito www.zurich.it

21. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna ad inviare tempestivamente comunicazione per qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della Gestione separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) valore del capitale assicurato alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;

- b) valore del capitale assicurato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c) valore della prestazione aggiuntiva ricorrente liquidata nell'anno di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata Zurich Fund, spese di gestione, tasso annuo di Rendimento attribuito, tasso annuo di rendimento effettivo dell'anno precedente, tasso annuo di Rendimento di Competenza.

22. Comunicazione del Contraente alla Società

Ai sensi dell'art. 1926 C.C. in caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto deve essere data tempestiva comunicazione alla Società.

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto.

L'elaborazione viene effettuata in base ad un importo di premio predefinito.

Gli sviluppi delle prestazioni e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base

di due diversi valori:

a) un tasso di rendimento

minimo garantito
contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento

annuo costante stabilito
dall'ISVAP e pari, al
momento di redazione del
presente progetto, al 4%.

Al predetto tasso di
rendimento vengono detratte le
spese di gestione previste dal
contratto così come indicate al

precedente punto 8.2.

I valori sviluppati in base al
tasso di rendimento minimo
garantito rappresentano le
prestazioni certe che la Società è
tenuta a corrispondere in base
alle Condizioni contrattuali e
non tengono pertanto conto di
ipotesi su future partecipazioni
agli utili.

I valori sviluppati in base al

tasso di rendimento stabilito
dall'ISVAP sono meramente
indicativi e non impegnano in
alcun modo la Società.

Non vi è infatti nessuna
certezza che le ipotesi di
sviluppo delle prestazioni si
realizzeranno effettivamente. I
risultati conseguibili dalla
gestione degli investimenti
potrebbero discostarsi dalle
ipotesi di rendimento
impiegate.

Sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Rendimento minimo garantito: 2%
- Durata dell'assicurazione: 10 anni
- Importo premio unico versato: 15.000,00 euro

Anno	Capitale assicurato	Prestazione aggiuntiva	Capitale caso morte a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
1	14.530,57	290,61	14.530,57	14.239,96
2	14.530,57	290,61	14.530,57	14.239,96
3	14.530,57	290,61	14.530,57	14.239,96
4	14.530,57	290,61	14.530,57	14.239,96
5	14.530,57	290,61	14.530,57	14.239,96
6	14.530,57	290,61	14.530,57	14.239,96
7	14.530,57	290,61	14.530,57	14.239,96
8	14.530,57	290,61	14.530,57	14.239,96
9	14.530,57	290,61	14.530,57	14.239,96
10	14.821,18	---	---	---

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato, non considerando gli importi delle prestazioni aggiuntive ricorrenti pagate, non potrà avvenire.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Prelievi sul rendimento: 1,1%
- Rendimento minimo garantito: 2%
- Rendimento attribuito: 2,9%
- Rendimento di Competenza: 2,9%
- Durata dell'assicurazione: 10 anni
- Importo premio unico versato: 15.000,00 euro


Anno	Capitale assicurato	Prestazione aggiuntiva	Capitale caso morte a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
1	14.530,57	421,39	14.530,57	14.239,96
2	14.530,57	421,39	14.530,57	14.239,96
3	14.530,57	421,39	14.530,57	14.239,96
4	14.530,57	421,39	14.530,57	14.239,96
5	14.530,57	421,39	14.530,57	14.239,96
6	14.530,57	421,39	14.530,57	14.239,96
7	14.530,57	421,39	14.530,57	14.239,96
8	14.530,57	421,39	14.530,57	14.239,96
9	14.530,57	421,39	14.530,57	14.239,96
10	14.951,96	---	---	---

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Entrambe le precedenti ipotesi sono costruite con un tasso di rendimento finanziario fisso (2% o 4%). In questo caso il Rendimento di Competenza coincide sempre con il rendimento attribuito.

Qualora venga applicato uno sconto la prestazione assicurata e il valore di riscatto risulteranno superiori a quanto sopra indicato, nonché nel progetto personalizzato che verrà consegnato al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto.

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
 Dott. Francesco La Gioia


PAGINA NON UTILIZZABILE



ZURICH

condizioni contrattuali

Parte I

Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, al Contraente quale Beneficiario delle prestazioni in caso di vita, un importo pari al capitale assicurato, maggiorato di un importo pari all'eventuale prestazione aggiuntiva ricorrente pagabile all'ultima ricorrenza. Il capitale assicurato è pari al premio unico versato al netto delle spese di emissione, dei caricamenti ed eventualmente ridotto come indicato nello specifico articolo delle Condizioni contrattuali nel caso siano intervenuti riscatti parziali. Nel corso della durata contrattuale la Società si impegna a pagare al Contraente quale Beneficiario delle prestazioni in caso di vita, un'eventuale prestazione aggiuntiva annuale calcolata come al successivo articolo 7 "Prestazione aggiuntiva ricorrente". L'importo verrà erogato il giorno di ricorrenza annua del contratto, a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva alla decorrenza e fino alla ricorrenza annuale precedente la data di scadenza, sempre che l'Assicurato sia in vita a tali date. In caso di premorienza dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società si impegna a pagare, ai Beneficiari designati o aventi diritto, un importo pari al capitale

assicurato, eventualmente maggiorato di un importo pari al:

- prodotto tra il capitale assicurato e il rendimento attribuito, come definito al successivo articolo 6, calcolato pro rata temporis dalla data di decorrenza fino alla data del decesso, nel caso in cui il decesso avvenga prima della liquidazione della prima prestazione aggiuntiva;
- prodotto tra il capitale assicurato e il rendimento attribuito, come definito al successivo articolo 6, calcolato pro rata temporis dalla data di ultima ricorrenza anniversaria, antecedente quella del decesso, e la data del decesso stesso.

Articolo 2

Premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico indicato in polizza. Il premio unico è dovuto per intero ed in via anticipata alla data di conclusione del contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio. Il versamento del premio deve essere effettuato presso la Direzione della Società o presso l'Agenzia cui è assegnata la polizza. L'importo del premio unico non potrà risultare inferiore a euro 5.000,00 ed è maggiorato di 20,00 euro a titolo di spese di emissione del contratto.

Parte II

Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società, la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione.

Articolo 4

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Articolo 5

Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a

decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso e dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese sostenute dalla Società per l'emissione del contratto come indicato al precedente articolo 2 "Premio" pari a 20,00 euro.

Parte III

Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Rendimento finanziario attribuito

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività – denominata Zurich Fund – disciplinata dal relativo Regolamento, che costituisce parte integrante del presente contratto.

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento realizzato dalla gestione "Zurich Fund". Il rendimento attribuito ai contratti, da utilizzare come base per il calcolo dell'importo della prestazione aggiuntiva ricorrente, si ottiene sottraendo al rendimento realizzato le spese di gestione pari a 1,1 punti percentuali con il minimo annuo

del 2% garantito. Il rendimento attribuito è applicato ai contratti con ricorrenza anniversaria nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre successivo. Al fine di determinare l'effettivo rendimento da riconoscere ai Contraenti, la Società, a partire dalla seconda ricorrenza anniversaria, determina il rendimento effettivo della ricorrenza anniversaria precedente e il Rendimento di Competenza.

Il rendimento effettivo rappresenta quanto effettivamente competeva a ciascuna polizza alla ricorrenza anniversaria precedente ed è pari alla somma tra, il rendimento attribuito l'anno precedente per la frazione d'anno che va dalla ricorrenza anniversaria al 31 dicembre, e il rendimento attribuito dell'anno per la frazione d'anno che dal 1° gennaio alla ricorrenza anniversaria.

Il Rendimento di Competenza è pari al rendimento attribuito dell'anno maggiorato della differenza tra il rendimento effettivo e il rendimento attribuito l'anno precedente. Se a seguito di questo calcolo il Rendimento di Competenza risulta minore di zero esso viene posto uguale a zero.

Articolo 7

Prestazione aggiuntiva ricorrente
Ad ogni ricorrenza anniversaria della polizza sempre che l'Assicurato sia in vita, la Società procede al pagamento al Contraente quale Beneficiario

delle prestazioni in caso di vita, di un'eventuale prestazione aggiuntiva annua di importo variabile.

Alla data della prima ricorrenza anniversaria, l'importo della prestazione aggiuntiva è pari al prodotto tra il capitale assicurato e il rendimento attribuito come calcolato al precedente articolo 6. A partire dalla seconda ricorrenza anniversaria, l'importo della eventuale prestazione aggiuntiva sarà pari al prodotto tra il capitale assicurato e il Rendimento di Competenza come calcolato al precedente articolo 6.

In ragione di questo meccanismo il capitale assicurato indicato in polizza viene mantenuto inalterato, fatte salve le riduzioni a seguito di riscatti parziali, e viene utilizzato come base di riferimento per la determinazione della eventuale prestazione aggiuntiva.

Articolo 8

Riscatto totale

Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta, alla Società, la corresponsione del valore di riscatto totale, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data della dichiarazione stessa.

Il valore di riscatto totale si ottiene moltiplicando per l'aliquota pari al 98% il capitale assicurato ulteriormente capitalizzato ad un tasso di



ZURICH

interesse annuo pari al 2% per la frazione d'anno che intercorre tra la ricorrenza anniversaria, che precede la data di richiesta di riscatto, e la data di richiesta del riscatto.

Articolo 9

Riscatto parziale

Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e non più di una volta nel periodo che intercorre tra una ricorrenza annuale e la sua successiva, il Contraente, a mezzo dichiarazione scritta, può richiedere di riscattare parzialmente la polizza.

Il riscatto parziale è calcolato con le stesse modalità del riscatto totale.

A seguito di ogni riscatto parziale il capitale assicurato diminuisce di una percentuale pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale ed il valore di riscatto totale. L'importo complessivamente richiesto non deve superare l'80% del premio unico versato.

Articolo 10

Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 11

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta

del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o di vincolo, l'operazione di recesso richiede l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Parte IV

Beneficiari e pagamenti della Società

Articolo 12

Beneficiari

Beneficiario in caso di vita è il Contraente.

Il Contraente designa i Beneficiari in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari in caso di morte e le sue eventuali modifiche o revocche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari in caso di morte non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari in caso di morte abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari in caso di morte abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di

recesso, di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari in caso di morte.

Articolo 13

Pagamenti della Società

La Società esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A.R inviata alla Direzione della Società purché corredata dalla seguente documentazione:

in caso di scadenza o di riscatto:

- *modello di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Contraente completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;*
- *originale di polizza e delle eventuali appendici;*

in caso di decesso:

- *modello di richiesta di liquidazione sottoscritto da ciascun Beneficiario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;*
- *documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente);*
- *originale di polizza e delle eventuali appendici;*
- *certificato di morte dell'Assicurato;*
- *atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;*

- copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;
- per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).

Decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Il pagamento dell'importo della prestazione aggiuntiva annua, come calcolata al precedente articolo 7, in deroga a quanto indicato nei punti precedenti, verrà effettuato, senza la preventiva consegna da parte del Contraente di alcuna documentazione, tramite rimessa bancaria diretta sul conto corrente bancario indicato nella proposta di assicurazione. È data comunque facoltà al Contraente di indicare un diverso conto corrente bancario su cui accreditare detto importo ricorrente, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società da trasmettersi entro tre mesi dalla data di liquidazione, alla quale detta comunicazione

deve avere effetto. E' data altresì facoltà al Contraente, sin dall'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, di richiedere, in alternativa alla liquidazione di dette prestazioni aggiuntive a mezzo rimessa bancaria diretta sul conto corrente bancario, il pagamento delle stesse mediante bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. In tal caso, l'importo spettante verrà ridotto di 5,00 euro a titolo di spese per il servizio offerto. Il Contraente, all'atto della riscossione presso gli uffici postali, dovrà esibire il documento di riconoscimento, il codice fiscale ed il numero di polizza.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.

Parte V Legge applicabile e fiscalità

Articolo 14

Rinvio alle norme di legge
L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 15

Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Articolo 16

Foro competente

Per le controversie relative al

presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

Regolamento della Gestione interna separata "Zurich Fund"

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Zurich Fund".

Il valore delle attività gestite nella Zurich Fund non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

Caratteristiche della Gestione:

- Il periodo di osservazione va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
- I titoli quotati vengono immessi nella Zurich Fund al corso di acquisto, se comperati in pari data, o al corso di mercato desunto dal Listino Ufficiale della Borsa Valori di Milano o da quotidiani economici, se già posseduti dalla Società; per i non quotati, già posseduti dalla Società, il corso è quello comunicato per le vie più brevi da Istituti Bancari o primarie SIM. Alla Zurich Fund è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento di acquisto.
- I titoli vengono scaricati da Zurich Fund in seguito a vendita, rimborso per estrazione o per fine prestito.

- Alla Zurich Fund sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione, al lordo della ritenuta fiscale. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o vendita.
- Il saggio medio annuo di rendimento della Zurich Fund è dato in considerazione

dell'arco temporale di competenza, dal conteggio dei flussi positivi e negativi dei redditi e dall'analisi delle giacenze delle attività, facenti parte della Zurich Fund, durante l'arco temporale di competenza.

- Il rendimento e le scritture della gestione separata sono certificate da una Società di Revisione di cui all'art.161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti

dalla Società (Riserve Matematiche). Il costo della certificazione costituisce componente negativa del rendimento.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della Zurich Fund sono determinate sulla base dell'attuale normativa fiscale.

La gestione della Zurich Fund è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987 e successive modifiche ed integrazioni.

PAGINA NON UTILIZZABILE



ZURICH

glossario

Nel presente documento sono contenute e esplicate tutte le terminologie tecniche specifiche di un contratto sulla vita o di capitalizzazione con partecipazione agli utili.

Il documento è suddiviso in cinque parti:

1. definizioni generali, ossia termini che sono utilizzati generalmente nelle polizze vita
2. definizioni relative alla polizza
3. definizioni relative al premio, ossia varie terminologie adottate per definire il premio, alle modalità di versamento e alle componenti in cui il premio può essere scomposto
4. definizioni relative alle prestazioni e alle garanzie delle polizze vita
5. terminologia relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazioni agli utili

1. Definizioni generali

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono

determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cessione, pegno, vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto e su appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

Condizioni contrattuali (o di assicurazione o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione e che riguardano tutti gli aspetti del contratto.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto ad un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionalmente o gravemente negligente.

Differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

Diritti (o interessi) di frazionamento

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in

cui viene suddiviso il premio per tenere conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento premi previsto dal contratto stesso.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Società, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica
- nota informativa
- condizioni di assicurazione comprensive del regolamento della gestione interna separata
- glossario
- proposta

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurativo.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla

Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale

ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla propensione al rischio.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Questionario sanitario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dell'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Riattivazione

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento

degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riduzione

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società ad erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il

Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tassazione separata

Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive sui redditi.

Tasso di riscatto

Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

Trasformazione

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

2. Definizioni relative alla polizza

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Contratto (di capitalizzazione)

Contratto con il quale la Società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione

Polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata

contrattuale, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto gestione.

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizze miste

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente

quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

3. Definizioni relative al premio

Premio aggiuntivo (o estemporaneo)

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio annuo

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio complessivo (o lordo)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Premio di riferimento

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri titoli rilevanti per le condizioni contrattuali.

Premio di tariffa

Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio periodico

Premio versato all'inizio di ciascun periodo secondo quanto

previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può variare di periodo in periodo secondo l'andamento di indici predeterminati.

Premio puro

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Premio rateizzato o frazionato

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più parte da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in unica soluzione alla Società al momento della conclusione del contratto.

Premio unico ricorrente

Importo che il Contraente si

impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota o frazione di prestazione assicurata.

Sconto di premio

Operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi, di fatto, una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa.

Sovrappremio

Maggiorazioni di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

4. Definizione - Prestazione e garanzie

Garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione

assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestazioni in caso di sopravvivenza

Bonus a scadenza (o terminal bonus o bonus di fedeltà)

Bonus riconosciuto dalla Società al contratto sotto forma di maggiorazione della prestazione assicurata, secondo misure prefissate nelle condizioni contrattuali, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti.

Garanzia di rendimento a scadenza

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

Pagamento di somme periodiche

Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare

predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

Prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

Rendita differita certa e poi vitalizia

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita certa per un numero prefissato di anni, e successivamente di una vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita differita reversibile

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa è in vita.

Rendita immediata certa e poi vitalizia

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita immediata reversibile

Il pagamento immediato di una

rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa è in vita.

Rendita temporanea differita

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita per un numero prefissato di anni e comunque finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia differita

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita temporanea immediata

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Prestazioni in caso di decesso

Controassicurazione dei premi

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.

Controassicurazione speciale

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento di una somma predeterminata commisurata ai premi versati o al capitale assicurato.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato

nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Capitale in caso di decesso (termine fisso)

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario alla scadenza del contratto.

Rendita vitalizia immediata in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento immediato al Beneficiario di una rendita vitalizia da corrispondere finché il Beneficiario è in vita.

Altre prestazioni e garanzie

Garanzia complementare infortuni

Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente,

generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Rendita vitalizia in caso di invalidità

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, pagamento di una rendita vitalizia da corrispondere dal momento del riconoscimento dello stato di invalidità, finché l'Assicurato è in vita.

Opzioni contrattuali

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene

pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al momento della conversione, finché questa è in vita.

Opzione da rendita vitalizia in rendita certa e poi vitalizia

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente in una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da rendita vitalizia in rendita reversibile

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita in una rendita vitalizia da corrispondersi finché l'Assicurato è in vita e, al momento del decesso pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al momento della conversione finché questa è in vita.

5. Terminologia specifica relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazione agli utili

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

Composizione della Gestione

separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Dati storici

Risultato economico in termini di rendimento finanziario realizzato della Gestione separata negli ultimi anni.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti collegati a Gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Fusioni di Gestioni separate

Operazione che prevede la fusione di due o più Gestioni separate tra loro.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dall'aliquota di retrocessione o dalla spese di gestione trattenute deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata, ad esempio dal 1° di ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Prospetto annuale della Gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Regolamento della Gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione separata.

Rendiconto annuale della Gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la Società che la società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione separata.

Rendimento attribuito

E' il rendimento da utilizzare come base per il calcolo dell'importo della prestazione aggiuntiva ricorrente e si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla

gestione interna separata le spese di gestione. E' il rendimento da applicare ai contratti alla prima ricorrenza anniversaria.

Rendimento di Competenza

E' il rendimento da applicare ai contratti a partire dalla seconda ricorrenza anniversaria della polizza ed è pari al rendimento attribuito dell'anno maggiorato della differenza tra il rendimento effettivo e il rendimento attribuito l'anno precedente.

Rendimento effettivo

Rappresenta quanto effettivamente compete a ciascuna polizza alla ricorrenza anniversaria ed è pari alla somma tra, il rendimento attribuito l'anno precedente per la frazione d'anno che va dalla ricorrenza anniversaria al 31 dicembre, e il rendimento attribuito dell'anno, per la frazione d'anno che va dal 1° gennaio alla ricorrenza anniversaria.

Prestazione aggiuntiva ricorrente

Importo ricorrente liquidato dalla Società alle ricorrenze annuali del contratto pari al prodotto tra il capitale assicurato e l'aliquota di rendimento.

Spese di gestione

Onere in percentuale trattenuto su base annua, come stabilito dalle Condizioni contrattuali, dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata.

Società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N.

Punto vendita		Mandato		
CONTRAENTE - DATI ANAGRAFICI				
Cognome (o Ragione Sociale)		Nome		Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F. / P. IVA		Data di nascita		
Comune di nascita			Provincia di nascita	
Codice SOTTOGRUPPO	Codice GRUPPO/RAMO	Per Persona Giuridica allegare :	VISURA CAMERALE <input type="checkbox"/>	ALTRO <input type="checkbox"/>
Indirizzo di residenza /Sede: via, numero civico				
C.A.P. di residenza	Località di residenza		Provincia di residenza	
Indirizzo di corrispondenza: via, numero civico				
C.A.P. di corrispondenza	Località di corrispondenza		Provincia di corrispondenza	
LEGALE RAPPRESENTANTE - DATI ANAGRAFICI (solo per Contraente Persona Giuridica)				
Cognome		Nome		Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F.		Data di nascita		
Comune di nascita			Provincia di nascita	
Indirizzo di residenza /domicilio: via, numero civico				
C.A.P.	Località di residenza /domicilio		Provincia di residenza /domicilio	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO				
Tipo documento: codice e descrizione		Numero documento		
Ente di rilascio		Località di rilascio		
Data di rilascio		Provincia di rilascio		
MODALITA' DI ACCREDITO DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI RICORRENTI				
<input type="checkbox"/>	CON BONIFICO C/O ISTITUTO BANCARIO	AGENZIA/ALIALE	CODICE IBAN	
<input type="checkbox"/>	CON BONIFICO DOMICILIATO C/O POSTE ITALIANE S.P.A.			
ASSICURATO - DATI ANAGRAFICI				
Cognome		Nome		Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F.	Professione	Data di nascita	Età	Anni <input type="checkbox"/> Mesi <input type="checkbox"/>
Comune di nascita			Provincia di nascita	
Indirizzo di residenza: via, numero civico				
C.A.P. di residenza	Località di residenza		Provincia di residenza	
BENEFICIARI				
Beneficiari caso morte				
Beneficiari caso vita				
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO				
TARIFFA	PREMIO UNICO		Euro	
DATA PROPOSTA	SPESE DI EMISSIONE		Euro	
DURATA	TOTALE PREMIO PAGATO ALLA SOTTOSCRIZIONE		Euro	
FREQUENZA	CAPITALE ASSICURATO		Euro	

Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta alla Società mediante lettera Raccomandata A/R. Nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

Dichiarazione di responsabilità del soggetto che ha effettuato l'operazione per conto del Contraente

Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono stati da me forniti e che gli stessi corrispondono a verità

Firma (leggibile) del dichiarante Firma (leggibile) di chi ha raccolto i dati

Firma (leggibile) del Contraente Timbro e Firma (leggibile) dell'Intermediario

Data di compilazione Data inoltro Data ricevimento in Direzione



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs 196/03

Per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche).

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei/Voi richiesti ed in Suo /Vostro favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano.

Le/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1), strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia ed all'estero (2) che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società (3).

I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti (v. nota 3), sono utilizzati dalla Società e dai soggetti di cui al capoverso precedente, ai quali li comunichiamo solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe/Vi i servizi sopra citati.

Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di "responsabili" ed "incaricati" per rispettive aree di competenza e più specificatamente: aree di business life, servizi interni quali comunicazione, legale, antifrode, organizzazione, auditing, compliance, attuariato, sistemi informativi, amministrazione, finanza, sicurezza e protezione.

L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio sottoindicato.

Senza i Suoi/Vostri dati - alcuni dei quali debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (4) - non potremmo fornirLe/Vi i nostri servizi, in tutto od in parte. Inoltre, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (5) per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività (informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La/Vi riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società e dai

suddetti soggetti. Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedere il blocco e di opporsi/Vi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la rispettiva Società intestataria del contratto.

Può/potete rivolgersi/Vi, per tutto ciò, al:

SERVIZIO CLIENTI
PIAZZA CARLO ERBA, 6
20129 MILANO
Tel. 02-5966.2510

NOTE

1) L'art. 4 del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.

2) Ai sensi del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche, i dati potranno essere comunicati a soggetti con sede in Italia, in Paesi appartenenti all'Unione europea ed a Paesi terzi, a prescindere dal livello di protezione garantita da parte del Paese terzo di destinazione.

3) Secondo il particolare rapporto i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, associazioni/enti/società terzi con cui la Società abbia concluso convenzioni ed accordi anche di co-marketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni; intermediari assicurativi e riassicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali, nonché per finalità di reporting; legali e medici (indicati nell'invito); banche e/o Istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici e telematici; società di servizi telefonici ed in particolare Innovaconsulting S.r.l. (via XXIX Novembre snc - 09124 Cagliari) per l'attività di call-center e back office; Blue Assistance S.p.A. (con sede in C.so Svizzera, 185 -

Torino) per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; Diagram APS (con sede in via D. Sansotta, 97 - Roma) per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione; Milano Servizi Integrati S.r.l. (via Fratelli Ruffini, 10 - 20123 Milano) per l'archiviazione dei contratti; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti o banche da cui i confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di polizia ed altre Autorità pubbliche.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo Zurich (Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Investments Life S.p.A., Zuritel S.p.A., Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Sim S.p.A., Zurich Insurance Ireland Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia - tutte con sede in Milano Piazza Carlo Erba n. 6; Zurich Consulting S.r.l. - quest'ultima con sede in Milano, Via Maurizio Quadrio n. 17) e società del Gruppo Deutsche Bank; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

6) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del d. lgs n. 196 del 2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse.

L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi di materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Consenso al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili

Preso atto dell'informativa con la quale, per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi abbiamo informata/i sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 d. lgs 30 giugno 2003, n. 196) Lei/Voi può/potete esprimere il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell'informativa stessa apponendo la Sua/Vostra firma in calce.

Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti:

Acconsento [] SI [] NO
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME (O DENOMINAZIONE) DEL CONTRAENTE

FIRMA (leggibile) del Contraente

Acconsento [] SI [] NO
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME DELL'ASSICURATO

FIRMA (leggibile) dell'Assicurato

N.B. Per i figli minorenni il consenso dovrà essere reso con l'apposizione della firma da parte dell'esercente la patria potestà.



Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 34.000.000 i.v.
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27)
www.zurich.it



Because change happenz™

